

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di definizione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
mediante accordo del debitore - articoli 12, 12 bis della legge 27 gennaio 2012 n° 3 e 737 e
seguenti del codice di procedura civile)

Il giudice

nella procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n° 539 del ruolo generale dell'anno 2014 ha emesso il seguente

d e c r e t o

L'oggetto del presente giudizio camerale consiste nello stabilire se l'accordo proposto ai propri creditori da Mario Alfieri, debitore in stato di sovraindebitamento, possa essere omologato.

Prima di esaminare il merito della decisione, giova rammentare che Mario Alfieri è stato socio di riferimento della Alfinox Spa, con sede in Montechiarugolo (Pr), frazione Basilicanova, svolgente attività di produzione e commercio nel settore dei metalli, ammessa dal tribunale di Parma alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni (concordato successivamente omologato).

L'odierno ricorrente si è trovato in stato di sovraindebitamento (nel senso di cui all'articolo 6, secondo comma, lettera a) della legge 3/2012) per effetto della fidejussioni rilasciate in favore delle banche a garanzia delle linee di credito accordate alla Alfinox Spa: donde la presente procedura.

Secondo il ricorso introduttivo del presente giudizio e secondo le relazioni e le attestazioni del gestore della crisi, dottoressa Monica Montanari, l'accordo proposto ai creditori consiste nella liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del debitore.

Il patrimonio immobiliare è costituito da due cespiti: una casa di civile abitazione sita in Quattro Castella, via Mazzini 8, ed un terreno agricolo (pioppeto) sito in Guastalla.

L'attivo mobiliare è invece composto da valori mobiliari (dossier titoli 11366597 acceso presso Bper ed in pegno in favore di quest'ultima) e dal deposito per le spese di procedura.

Rientra tra i cespiti utilizzabili ai fini della soddisfazione dei creditori anche l'obbligazione assunta da Paolo Marchesi (genere del ricorrente) di costituire un deposito bancario in favore del liquidatore del presente procedimento.

Mentre gli esiti della liquidazione della casa di via Mazzini 8 e del terreno agricolo sono sostanzialmente affidati al mercato (fatta eccezione per l'impegno della coniuge dell'Alfieri, Maria Antonietta Pasqualini, che si è impegnata a prendere parte alla procedura competitiva per un importo minimo non inferiore ad euro 150 mila), il versamento da parte di Paolo Marchesi dell'importo di euro 404 mila circa è condizionato (oltre che all'omologa dell'accordo) all'abbandono della causa di revocatoria ordinaria avente ad oggetto la vendita dell'unità immobiliare sita in Quattro Castella, via Francesco d'Assisi 14, ed intentata da Banca Monte Parma (citazione del 7 febbraio 2011), nella quale sono intervenute volontariamente Bper, Mps Gestione Crediti Banca Spa, Banca Reggiana Credito Cooperativo e Banca Carisbo-Cassa di Risparmio di Bologna Spa.

La realizzazione dell'attivo sopra indicato, compresi i valori mobiliari in pegno a Bper, garantirebbe il pagamento integrale delle spese della presente procedura, dei creditori ipotecari (fatta eccezione per il credito di Cassa di Risparmio di Bologna - Banca Intesa, creditore ipotecario di terzo grado, che verrebbe soddisfatto nella minor misura ricavabile dalla liquidazione del



cespite ipotecato, secondo la attestazione di incapacienza stilata dal gestore della crisi).

I creditori chirografari, pari ad euro 67,7 milioni circa, verrebbero invece soddisfatti nella misura dello 0,797%: il tutto secondo la ricostruzione dell'attivo e del passivo contenuta nello schema esposto alle pagine 60-62 della attestazione di fattibilità redatta dalla dottoressa Montanari.

Tanto premesso, si passa ora al merito.

L'articolo 10, terzo comma, della legge 27 gennaio 2012 n° 3 stabilisce che "all'udienza" (fissata con il decreto emesso ai sensi del secondo comma) "il giudice accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta".

L'udienza fissata ai sensi della citata disposizione si è tenuta il 16 giugno 2016 (a seguito di rinvio dal 19 aprile), nel corso della quale questo giudice si è riservato di emanare i provvedimenti previsti dall'articolo 12 della legge sopra menzionata.

Occorre pertanto verificare se il ricorrente abbia compiuto "atti in frode ai creditori".

Come già statuito in un precedente decreto emesso da questo tribunale (RG 1637/2014), il testo di legge va interpretato, a mente dell'articolo 12 delle preleggi, secondo il significato fatto palese dalle parole utilizzate dal legislatore e secondo la connessione di esse.

Ora, l'utilizzo del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica un obbligo del tribunale: quest'ultimo, pertanto, volta che ravvisi il compimento di un atto in frode ai creditori, o anche solo la presenza di una iniziativa in tal senso, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare la domanda di omologazione dell'accordo, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza o dalla convenienza dell'accordo proposto.

Ora, è pacifico nella presente procedura che l'Alfieri, al fine di addivenire ad una composizione stragiudiziale della propria complessiva situazione debitoria:

(i) aveva richiesto alla Banca popolare dell'Emilia Romagna Sc l'erogazione di tre mutui ipotecari - uno per ciascuno degli immobili da lui posseduti - con contestuale concessione di ipoteca volontaria su predetti cespiti, "a garanzia di crediti di importo tale da assorbire l'intero valore di realizzo degli immobili ipotecati (così da rendere priva di interesse economico l'eventuale adozione di iniziative esecutive nei loro confronti, essendo divenuti immobili privi di valore, al netto dei "pesi" ipotecari costituiti a favore delle banche, con l'intesa che le somme erogate (al netto di quanto necessario per garantire l'avvio del Concordato Alfinox) sarebbero rimaste presso la stessa BPER, a garanzia del soddisfacimento di tutte le banche in possesso delle fidejussioni del Proponente"; i mutui e la concessione delle ipoteche è avvenuta con rogiti del 18 maggio 2010;

(ii) "nelle more della definizione tra le banche degli accordi funzionali a perfezionare il Piano loro prospettato, il Proponente procedeva ad alienare uno degli immobili (sito in Quattro Castella - RE, Via San Francesco d'Assisi n. 14) al signor Paolo Marchesi (proprio genero), per l'importo di euro 550.000,00 (corrispondente all'importo del mutuo erogato dalla BPER previa iscrizione di ipoteca, nonché al valore di realizzo del bene)": il pagamento del prezzo avveniva mediante accollo del mutuo contratto con la banca,



che il Marchesi iniziava ad onorare; la vendita è avvenuta con rogito del 9 giugno 2010.

Ebbene, è evidente che entrambe le operazioni debbano essere considerate come *"atti in frode ai creditori"*.

Quanto alla prima, l'Alfieri asserisce che lo scopo dell'operazione era quello di tutela del ceto bancario.

Tuttavia è riconosciuto dallo stesso ricorrente che la concessione dei mutui da parte di Bper e l'iscrizione di ipoteca volontaria sui cespiti avvenne quando l'intesa tra tutte le banche non era stata ancora raggiunta (si vedano i paragrafi 3, 4 e 5 della Proposta), tant'è che - per espressa ammissione dell'Alfieri - *"la Bper, anziché mantenere in deposito (sia pure vincolato) le somme rivenienti dalla erogazione dei 3 mutui, le ha (quasi interamente) incamerate"*.

In conclusione, l'erogazione dei mutui e la concessione delle ipoteche è avvenuta prima della conclusione di un accordo generale tra il debitore e tutte le aziende di credito ed ha avuto, come effetto finale, la soddisfazione preferenziale della Bper rispetto agli altri istituti.

Quanto alla seconda, basti rammentare che la vendita dell'appartamento dell'Alfieri sito in Quattro Castella, via Francesco D'Assisi 14, venne fatta a favore del genero del ricorrente, Paolo Marchesi, verso il prezzo di euro 550 mila (pagato mediante accollo del mutuo ipotecario concesso da Bper), e che l'atto venne impugnato con revocatoria ordinaria da Banca monte Parma Spa.

L'atto venne considerato pregiudizievole non solo da quest'ultima banca, ma anche da altre aziende di credito, giacché nel giudizio (ancora pendente davanti a questo tribunale) intervennero la Banca reggiana di credito cooperativo, Mps gestione crediti Banca Spa, la Banca popolare dell'Emilia Romagna ed Unicredit credit management bank Spa.

Ora, l'esperto stimatore nominato dal gestore della crisi nel corso della presente procedura, geometra Manuela Boliti, ha accertato che il valore di mercato del bene è pari ad euro 780 mila, riducibile ad euro 624 mila, in caso di necessità di realizzo a breve.

Nonostante tali valori siano stati accertati all'attualità dal perito, può presumersi che, tenuto conto della notoria svalutazione immobiliare intervenuta in tutto il territorio nazionale a partire dal 2009 e, in particolare, nella provincia di Reggio Emilia, il valore del cespite fosse addirittura maggiore alla data di stipula del rogito (giugno 2010).

È dunque manifesto che la vendita dell'immobile di via Francesco D'Assisi 14 dall'Alfieri al proprio genero, Paolo Marchesi, verso il corrispettivo di euro 550 mila, ha prodotto un pregiudizio al patrimonio del primo, mediante espunzione da esso di un cespite di rilevante valore economico.

Né può dirsi - come prospetta il sovrindebitato - che il bene era ipotecato in favore della Bper e che, pertanto, la sua alienazione non avrebbe prodotto alcun danno agli altri creditori.

La questione del pregiudizio al patrimonio è una questione che dovrà essere affrontata e decisa dal giudice della revocatoria ordinaria.

Nel presente procedimento, invece, quello che è richiesto dall'articolo 10, terzo comma, della legge 3/2012 è che il giudice accerti, con un primo e sommario esame, la *"presenza di iniziative o atti in frode ai creditori"*: e questo accertamento deve essere qui svolto in senso positivo, per tutto quanto già sopra esposto.

Dovendosi pronunciare la revoca del decreto emesso in data 22 febbraio 2016, occorre liquidare il compenso finale spettante al gestore della crisi.



Tenuto conto che l'attivo realizzato è quantificabile in euro 70 mila, pari al deposito eseguito dal ricorrente, e che il passivo (secondo la relazione di attestazione del gestore) ammonta ad euro milioni circa, applicando il decreto ministeriale 202/2014 (articolo 16) si ha che il compenso minimo liquidabile è pari ad euro 28.262,00, mentre quello massimo è pari ad euro 272.281,00.

Occorre tuttavia tenere conto del comma 5 di tale articolo, applicabile anche nella presente fattispecie (posto che al gestore della crisi che cessa dalle funzioni per revoca del decreto di apertura non può essere attribuito un compenso maggiore di quello che sarebbe spettato in sede di completa esecuzione della stessa).

Pertanto, tenuto conto dell'ammontare che sarebbe stato attribuito ai creditori (euro 1.089.572,20: pagina 61 della relazione attestativa), si ritiene equo liquidare alla dottoressa Monica Montanari il compenso finale nella misura di euro 50.000,00, oltre al 15% per spese forfettarie.

A norma dell'articolo 14, terzo comma, ultimo periodo del decreto ministeriale 202/2014 (a mente del quale "i costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese") gli onorari della stima degli immobili sono compresi nelle spese attribuite al gestore della crisi.

p.q.m.

I. revoca il decreto 22 febbraio 2016;

II. ordina la cancellazione della trascrizione del decreto sub I e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta;

III. liquida al gestore della crisi nominato, dottoressa Monica Montanari, il compenso finale nella misura di euro 50.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all'i.v.a..

Reggio Emilia, 24/06/2016.

**il giudice
Luciano Varotti**

IL CASO.it

